

J.P. MORGAN PRIVATE BANK

WEALTH JOURNAL

## Italiani all'estero, pianificazione fiscale e matrimoni internazionali

Verso una maggiore chiarezza in un contesto globale

### WEALTH JOURNAL

La consulenza nel campo degli investimenti è una componente importante per preservare il valore del patrimonio familiare. È però evidente che una pianificazione patrimoniale vincente debba considerare anche obiettivi famigliari legati alle molteplici forme che il patrimonio assume e alla loro possibile evoluzione nel tempo.

In questo contesto nasce "Wealth Journal", un'iniziativa coordinata da SDA Bocconi e J.P. Morgan Private Bank che vuole portare all'attenzione dei professionisti l'importanza di un approccio multidisciplinare alla pianificazione patrimoniale.

Nell'ambito di un mondo sempre più globalizzato, dove la mobilità dei cittadini è in costante crescita, sono sempre più numerosi gli Italiani all'estero, appartenenti a svariate fasce d'età. Secondo il "Rapporto Italiani nel Mondo"<sup>1</sup>, infatti, alla data del 1 gennaio 2018 i cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) erano ben 5.114.469. Lo stesso report indica che dal 2006 al 2018 la mobilità italiana è aumentata del 64,7%<sup>2</sup>, in linea con i trend europei. In particolar modo, in Europa la libertà di circolazione e la flessibilità incidono sulla crescita delle coppie internazionali, dove i coniugi o i *partners* sono di nazionalità diverse tra loro o risiedono abitualmente entrambi in una giurisdizione diversa da quella di origine.

D'altra parte, secondo i dati Istat più recenti, nel 2015 in Italia il 12,4% delle nozze celebrate - sia con rito religioso che con quello civile (i.e. 24.000 su 194.377) - è avvenuto tra coniugi di differente nazionalità<sup>3</sup>, in linea con quanto accade in tutta Europa, dove secondo i dati della Commissione Europea, le coppie internazionali presenti in territorio europeo si stimavano in circa 16 milioni nel 2016 e dove, già nel 2007, il 13,4% dei matrimoni e delle unioni registrate presentava un elemento internazionale.

Le principali problematiche giuridiche delle coppie internazionali attengono all'individuazione della titolarità dei beni, alla pianificazione fiscale in più giurisdizioni, alla legittimazione del singolo coniuge ad amministrare e/o disporre, alla disciplina della divisione, nonché all'opponibilità ai terzi del regime patrimoniale.<sup>4</sup> Tali problematiche derivano dalla grande diversità delle norme, sia sostanziali che di diritto internazionale privato, che nei diversi Stati membri disciplinano i regimi fiscali, nonché gli effetti patrimoniali del matrimonio e delle altre forme di unione.

**GIULIA CIPOLLINI**

Partner  
Studio Legale Withers

1 Fondazione Migrantes, CEI, 2018.

2 Caramellino, Gli italiani nel mondo, tra neo-mobilità e fluidità. L'edizione 2018 del Rapporto "Italiani nel Mondo" della Fondazione Migrantes, Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2018

3 <https://www.istat.it/it/archivio/192509>

4 Cfr. sul tema N. CIPRIANI, Rapporti patrimoniali tra coniugi, norme di conflitto e variabilità della legge applicabile, in Studi in onore di Giovanni Giacobbe, tomo I, Teoria generale, Persone e Famiglia, a cura di Giuseppe Dalla Torre, Milano 2010, p. 517 e ss

Inoltre, a fronte di una sempre maggiore internazionalità delle famiglie, si assiste di conseguenza ad un crescente numero di separazioni e divorzi che, in assenza di una armonizzazione giuridica, hanno reso significativi i costi indotti dai procedimenti giudiziari instaurati parallelamente in diverse giurisdizioni, che secondo la stima della stessa Commissione Europea ammontavano nel 2016 a circa 1,1 miliardi di euro l'anno.<sup>5</sup>

Pertanto, proprio al fine di rispondere alla necessità di una maggiore chiarezza e certezza del diritto per quanto attiene agli aspetti patrimoniali del rapporto delle coppie internazionali che esercitino - o abbiano esercitato - la libertà di circolazione, la Commissione Europea ha promosso due regolamenti - il "Regolamento (UE) n. 2016/1103 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi" e il Regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni" - che sono stati adottati tramite lo strumento della cooperazione rafforzata tra 18 Stati Membri<sup>6</sup> e sono entrati in vigore il 29 gennaio 2019.

Prima di affrontare le novità apportate dai Regolamenti qui discussi, è doveroso notare come l'introduzione del Regolamento (UE) n. 2016/1104 risponda all'esigenza di "garantire alle coppie non sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni"<sup>7</sup>, in tal modo riconoscendo l'esistenza in Europa di diversi modelli familiari dove non necessariamente i *partners* sono coniugati, pur senza con questo imporre agli Stati Membri l'introduzione delle unioni registrate, laddove esse non siano già previste dal diritto interno, come specificato dal Considerando 17 del Regolamento stesso. Rimangono in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione le coppie di fatto.

Questi due nuovi regolamenti superano gli attuali articoli della legge n. 218/95 sul diritto internazionale privato e rendono uniforme il trattamento giuridico dei rapporti patrimoniali nei Paesi UE aderenti alla cooperazione rafforzata e riguardano i procedimenti avviati, gli atti pubblici formalmente redatti o registrati e le transazioni giudiziarie approvate o concluse sovversivamente alla data del 29 gennaio 2019, mentre le disposizioni sulla legge applicabile si applicano a quelle coppie il cui matrimonio o unione civile sia stato celebrato successivamente al 29 gennaio 2019 o ai coniugi o *partners* che abbiano scelto la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente a tale data. Qualora un procedimento di merito che concerne i diritti patrimoniali della coppia abbia avuto inizio prima dell'entrata in vigore dei

Regolamenti, ai sensi dell'art. 69 la decisione assunta successivamente potrà essere riconosciuta o eseguita sulla base di quanto previsto dal regolamento in questione, se la giurisdizione è stata individuata conformemente ai principi stabiliti dal regolamento. Le sentenze emanate in Stati membri non partecipanti o in Stati terzi continuano ad essere riconosciute ed eseguite sulla base delle procedure previste da eventuali Convenzioni internazionali in vigore.

Per quanto riguarda il contenuto, entrambi i regolamenti prevedono norme sull'attribuzione della giurisdizione, sulla determinazione della legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze emanate in un altro Stato membro partecipante, sugli effetti transnazionali delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici. Sono esclusi invece dall'ambito di applicazione le materie fiscali, doganali e amministrative.

Con particolare riferimento alla legge applicabile, da un lato i Regolamenti individuano criteri di collegamento uniforme tra vari Stati UE, ma dall'altro riconoscono ampia autonomia ai coniugi e alle parti di un'unione registrata nella scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, compresi gli effetti che tali rapporti possono produrre nei confronti di terzi (a patto di poter provare che il terzo ne fosse a conoscenza).

In ogni caso, in base all'art. 20, entrambi i Regolamenti stabiliscono la portata universale della legge individuata ai sensi del Regolamento stesso, che pertanto si applica anche nelle ipotesi in cui essa non sia quella di uno Stato membro. I Regolamenti, inoltre, adottano un approccio unitario, in quanto l'art. 21 di entrambi i Regolamenti stabilisce che la legge applicabile al regime patrimoniale o agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applichi alla totalità dei beni, indipendentemente dalla loro natura ed ubicazione. Tale approccio unitario vale sia nel caso in cui la legge applicabile sia stata scelta dai coniugi o dai *partners* ai sensi dell'art. 22, sia nel caso in cui si applichi in virtù dei criteri di collegamento oggettivi stabiliti all'art. 26. Pertanto, neppure attraverso un accordo sulla scelta della legge applicabile sarà possibile sottoporre la disciplina dei beni a leggi differenti. Restano in ogni caso ferme le norme di applicazione necessaria della legge del foro (definite come quelle "disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro ambito d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile") ai sensi dell'art. 30 e viene esclusa l'applicazione della legge designata in caso di manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico del foro ai sensi dell'art. 31.

5 Commissione Europea, 2 marzo 2016, v. [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-16-449\\_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-449_it.htm)

6 Italia, Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria, Finlandia e Cipro

7 Con. 15 del Regolamento UE n. 2016/1104

Oltre a favorire la certezza del diritto in ottica contenziosa, resta da auspicare che in questo mutato contesto normativo sia possibile ipotizzare l'introduzione e il riconoscimento anche in Italia di strumenti di pianificazione patrimoniale mutuati da altre giurisdizioni, in particolare gli accordi preliminari che disciplinano anticipatamente la divisione del patrimonio coniugale e/o dell'abitazione coniugale in caso di divorzio nonché i patti successori. In questo senso, di recente il Consiglio dei Ministri - nella seduta del 28 febbraio - ha approvato, *inter alia*, il disegno di legge contenente la delega al Governo in materia di "accordi prematrimoniali" (come possibilità di stipulare accordi per regolare i rapporti personali e patrimoniali, anche in previsione dell'eventuale crisi del rapporto) nonché in materia di successione (con la possibilità di stipulare patti relativi alla ripartizione dei beni).



### **GIULIA CIPOLLINI**

Partner

Studio Legale Withers

Giulia è responsabile del Dipartimento di Diritto Tributario dello studio italiano. In particolare, è specializzata nell'assistenza e pianificazione fiscale nazionale ed internazionale, relativamente alle problematiche fiscali inerenti al riassetto societario ed alle transazioni immobiliari, che coinvolgono società ed investitori italiani ed esteri.

Ha acquisito una particolare esperienza nell'assistenza di persone fisiche e famiglie, nella costituzione e gestione di trust, patti di famiglia e, più in generale, nella gestione e pianificazione degli aspetti fiscali afferenti alla successione.

L'ambito delle specifiche competenze professionali di Giulia comprende anche l'assistenza giudiziale e stragiudiziale con riguardo a controversie di diritto tributario nazionale ed internazionale.

---

Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute attendibili, ma non se ne garantisce la correttezza o la completezza. Le opinioni, le stime, le strategie d'investimento e i pareri espressi nel presente documento rappresentano il nostro giudizio in base alle condizioni di mercato al momento della redazione e possono variare senza preavviso.

### **CONSIDERAZIONI SUI RISCHI**

- I rendimenti passati non costituiscono garanzia di risultati futuri. Non è possibile investire direttamente in un indice.
- I prezzi e i tassi di rendimento sono indicativi in quanto possono variare nel corso del tempo in base alle mutate condizioni di mercato.
- Per tutte le strategie vanno considerati eventuali rischi aggiuntivi.
- Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non sono da intendersi né come una raccomandazione né come un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti o servizi di investimento.
- Le opinioni ivi contenute possono differire da quelle espresse da altre divisioni di J.P. Morgan. Il presente materiale non deve essere considerato una ricerca di investimento o una raccomandazione da parte o per conto di J.P. Morgan.

## NOTA INFORMATIVA

Il presente materiale è esclusivamente a scopo informativo e può illustrare alcuni prodotti e servizi offerti dalle divisioni di gestione patrimoniale di J.P. Morgan, che fanno parte di JPMorgan Chase & Co. ("JPM"). **Si prega di leggere integralmente la Nota informativa.**

## RISCHI E CONSIDERAZIONI GENERALI

Qualsiasi opinione, strategia o prodotto citato nel presente materiale potrebbe non essere adatto a tutti i soggetti ed è soggetto a rischi. **Il capitale restituito può essere inferiore a quello inizialmente investito e i rendimenti passati non sono indicatori attendibili dei risultati futuri.** Le scelte di allocazione di portafoglio non garantiscono un rendimento positivo e non eliminano il rischio di perdite. Nulla nel presente materiale deve essere utilizzato fuori contesto per prendere decisioni di investimento. Si raccomanda di valutare attentamente se i servizi, i prodotti, le classi di attivo (ad es. azioni, obbligazioni, investimenti alternativi, materie prime ecc.) o le strategie discusse sono idonei alle proprie esigenze. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento è necessario altresì considerare gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese associati a un servizio, un prodotto o una strategia. A tal proposito e per informazioni più dettagliate, nonché discutere dei Suoi obiettivi e della Sua situazione, si rivolga al Suo referente J.P. Morgan.

## LIBERATORIA

Si ritiene che certe informazioni contenute nel presente materiale siano affidabili; tuttavia, JPM non ne attesta né garantisce l'accuratezza, l'affidabilità o la completezza e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti o indiretti) derivanti dall'uso totale o parziale del presente materiale. Non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia riguardo ai calcoli, grafici, tabelle, diagrammi o commenti contenuti nel presente materiale, che vengono forniti esclusivamente a scopo illustrativo/di riferimento. I pareri, le opinioni, le stime e le strategie descritti nel presente materiale si basano sul nostro giudizio delle condizioni di mercato attuali e possono variare senza preavviso. JPM non si assume alcun obbligo di aggiornamento delle informazioni contenute nel presente materiale in caso di eventuale variazione delle stesse. I pareri, le opinioni, le stime e le strategie descritti in questa sede possono essere diversi da quelli espressi da altre divisioni di JPM o da pareri espressi per altri fini o in altri contesti e **questo materiale non deve essere considerato un rapporto di ricerca.** I rischi e i risultati indicati si riferiscono unicamente agli esempi ipotetici citati; i rischi e i risultati effettivi variano in base alle circostanze specifiche. Le affermazioni prospettiche non dovrebbero essere considerate come garanzie o previsioni di eventi futuri.

Nessun contenuto del presente documento è da interpretarsi quale fonte di obbligo di diligenza da osservarsi nei confronti del cliente o di terzi o quale rapporto di consulenza con il cliente o con terzi. Nessun contenuto del presente documento è da considerarsi come offerta, sollecitazione, raccomandazione o consiglio (di carattere finanziario, contabile, legale, fiscale o di altro genere) fornito da J.P. Morgan e/o dai suoi funzionari o agenti, indipendentemente dal fatto che tali comunicazioni siano avvenute a fronte di una richiesta del cliente o meno. J.P. Morgan e le sue consociate e i suoi dipendenti non forniscono consulenza fiscale, legale o contabile. Prima di effettuare una transazione finanziaria si raccomanda di consultare il proprio consulente fiscale, legale e contabile.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI SUGLI INVESTIMENTI E SU POTENZIALI CONFLITTI D'INTERESSE

Potranno sorgere dei conflitti d'interesse laddove JPMorgan Chase Bank, N.A. o una delle sue consociate (collettivamente "J.P. Morgan") abbiano un incentivo effettivo o apparente, economico o di altro tipo, ad adottare nella gestione dei portafogli dei clienti comportamenti che potrebbero avvantaggiare J.P. Morgan. Potrebbero ad esempio insorgere conflitti d'interesse (ammesso che le seguenti attività siano abilitate nel conto): (1) quando J.P. Morgan investe in un prodotto d'investimento, come un fondo comune, un prodotto strutturato, un conto a gestione separata o un hedge fund emesso o gestito da JPMorgan Chase Bank, N.A. o da una consociata come J.P. Morgan Investment Management Inc.; (2) quando un'entità di J.P. Morgan riceve servizi, ad esempio di esecuzione e compensazione delle transazioni, da una sua consociata; (3) quando J.P. Morgan riceve un pagamento a fronte dell'acquisto di un prodotto d'investimento per conto di un cliente; o (4) quando J.P. Morgan riceve pagamenti per la prestazione di servizi (tra cui servizi agli azionisti, di tenuta dei registri o deposito) in relazione a prodotti d'investimento acquistati per il portafoglio di un cliente. Altri conflitti potrebbero scaturire dai rapporti che J.P. Morgan intrattiene con altri clienti o quando agisce per proprio conto.

Le strategie d'investimento, accuratamente selezionate tra quelle offerte dai gestori patrimoniali di J.P. Morgan ed esterni, sono sottoposte al vaglio dei nostri team di ricerca sui gestori. Partendo da questa rosa di strategie, i team di costruzione del portafoglio scelgono quelle che a nostro avviso meglio rispondono agli obiettivi di allocazione di portafoglio e ai giudizi prospettici al fine di soddisfare l'obiettivo d'investimento del portafoglio.

In linea di massima, viene data preferenza alle strategie gestite da J.P. Morgan. Prevediamo che, subordinatamente alle leggi applicabili e ai requisiti specifici del conto, la percentuale di strategie del Gruppo sarà elevata (in effetti, fino al 100 per cento) per i portafogli incentrati, ad esempio, sugli strumenti di liquidità e sulle obbligazioni di qualità elevata.

Anche se le strategie gestite internamente si allineano bene ai nostri giudizi prospettici e sebbene conosciamo i processi d'investimento e la filosofia di rischio e di compliance della società, è importante osservare che l'inclusione di strategie gestite internamente genera un maggior livello di commissioni complessive a favore di J.P. Morgan. In alcuni portafogli diamo la possibilità di optare per l'esclusione delle strategie gestite da J.P. Morgan (al di fuori dei fondi cash e di liquidità).

## INFORMAZIONI SU ENTITÀ GIURIDICHE, NORMATIVE E MARCHI

Negli **Stati Uniti**, i conti bancari di deposito e i servizi affini, come i conti correnti, conti risparmio e prestiti bancari, sono offerti da **JPMorgan Chase Bank, N.A.** membro della FDIC.

**JPMorgan Chase Bank, N.A.** e le sue consociate (collettivamente "**JPMCB**") offrono prodotti d'investimento che possono includere conti d'investimento gestiti dalla banca e servizi di custodia, nell'ambito dei propri servizi fiduciari e di amministrazione. Altri prodotti e servizi d'investimento, come brokeraggio e consulenza, sono offerti tramite **J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS")**, membro di FINRA e SIPC. **JPMCB** e **JPMS** sono società affiliate sotto il controllo comune di JPM. Prodotti non disponibili in tutti gli Stati.

Nel **Lussemburgo** il presente materiale è pubblicato da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (JPMBL), sede legale European Bank and Business Centre, 6 route de Treves, L-2633, Senningerberg, Lussemburgo. R.C.S. Lussemburgo B10.958. Autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e soggetta alla supervisione congiunta della Banca Centrale Europea (BCE) e della CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. è autorizzata in veste di istituto di credito in conformità alla Legge del 5 aprile 1993. **In Italia** il presente materiale è distribuito da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. - Succursale di Milano, sede legale in Via Cantena Adalberto 4, Milano 20121, Italia, autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e supervisionata congiuntamente da Banca Centrale Europea (BCE) e CSSF. Quando presta servizi attraverso la Succursale di Milano, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. è altresì sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia e CONSOB, secondo le rispettive competenze. Inoltre, il presente materiale è distribuito da **JPMorgan Chase Bank, N.A. ("JPMCB")**, filiale di Parigi, regolamentata dalle autorità francesi per le banche e il mercato - "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" e "Autorité des Marchés Financiers" - o da **J.P. Morgan (Suisse) SA**, regolamentata dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

I riferimenti a "J.P. Morgan" riguardano JPM, le sue controllate e consociate in tutto il mondo. "J.P. Morgan Private Bank" è la denominazione commerciale dell'attività di private banking svolta da JPM.

Il presente materiale è inteso per uso personale e non può essere distribuito a o usato da terzi, né essere duplicato per uso non personale, senza la nostra autorizzazione. In caso di domande o se non desidera ricevere ulteriori comunicazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo referente J.P. Morgan.

© 2019 JPMorgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.